



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAZOLI, DELRIO, MALPEZZI, VALENTE, ALFIERI, CASINI, CRISANTI, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, VERINI, ZAMBITO e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell’unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all’estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito che sta dividendo il nostro Paese sui figli nati da pratiche di procreazione medicalmente assistita fatte all'estero ci impone di adottare una visuale più ampia che superi l'animosità e le contraddizioni che si stanno riscontrando rispetto a queste tematiche, animosità che rischiano di farci perdere il dato essenziale: la tutela delle bambine e dei bambini e il loro diritto ad avere una famiglia che li ami e che consenta loro una crescita dignitosa e armoniosa.

Le diverse pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali ci impongono di pensare ad un nuovo modello di adozione piena, ma sotto alcuni profili « speciale », che possa coniugare l'esigenza di mantenere fermo il divieto della surrogazione di maternità di cui all'articolo 12, comma 6, della legge della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e al contempo assicurare ai figli nati da questa pratica una tutela piena. Il predetto divieto, ribadito più volte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, è condiviso dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione europea; in tal senso basti pensare da ultimo alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633 RSP), dove si ribadisce che: « lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabile e costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani ». La predetta risoluzione, tuttavia, dopo aver condannato « la pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le donne di tutto il mondo (...) », chiede che « l'UE e i suoi Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione delle madri surrogate durante la gravi-

danza, il parto e il puerperio e rispettino tutti i loro diritti nonché quelli dei neonati ». Appare chiaro, pertanto, come pur ribadendo la condanna di tale pratica, la giurisprudenza nazionale ed europea siano volte a non ledere mai i diritti dei figli nati da gestazione per altri, proprio in ragione dell'esigenza di non violare il principio di eguaglianza.

Allo stesso modo occorre dare una risposta ai figli nati da fecondazione eterologa fatta all'estero o anche in Italia in violazione delle disposizioni previste dalla citata legge n. 40 del 2004.

La questione della doppia paternità e della doppia maternità, già sollevata dalla Corte costituzionale, che ha sollecitato un intervento del legislatore, esige una risposta unitaria. La soluzione della trascrizione automatica per il caso della doppia maternità, se accettabile in quanto non contrastante con l'ordine pubblico, a differenza della doppia paternità nel caso di surrogazione di maternità, rischia di creare una discriminazione per i figli, che non trova ragione nell'ordinamento, portando a confondere il piano della sanzione di un reato con il diverso piano della tutela dei figli. La soluzione unitaria di una forma « speciale » di adozione piena consentirebbe di evitare dubbi e rischi di costituzionalità che già si sono presentati nell'ordinamento francese a seguito della legge sulla bioetica del 2021, la quale ha risolto positivamente il problema della doppia maternità ma ha mantenuto nel *code civil* il divieto della gestazione per altri, con il conseguente divieto di trascrizione automatica.

Questo nuovo modello di adozione piena, diverso da quella legittimante, si fonda su presupposti diversi. In primo luogo non ha come presupposto lo stato di abbandono ma-

teriale e morale da parte della famiglia di origine e quindi non ha la funzione di dare una famiglia al minore che l'ha perduta. Tale modello di adozione è volto a dare una risposta rapida a quelle situazioni in cui un soggetto ha condiviso un progetto genitoriale e ha costruito o si propone di costruire un legame affettivo con il minore frutto di tale progetto, pur non avendo un legame genetico o di sangue con il nato. È insomma un modello di adozione affettiva. Si tratta di una genitorialità non di sangue che forse definire di intenzione può essere in qualche misura riduttivo e fuorviante. Non è infatti solo l'intenzione che rileva, ma la condivisione di un progetto genitoriale che comporta responsabilità ed obblighi di cura. L'evoluzione della tecnica e la moltiplicazione delle figure genitoriali che si sono venute a creare impongono l'evoluzione e la costruzione di nuovi modelli di adozione.

Tale nuovo istituto è introdotto in un apposito titolo nella legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, successivo a quello relativo all'adozione legittimante e

ben distinto da quello concernente le adozioni « in casi particolari ».

La procedura prevista è semplificata, viene attivata a seguito di ricorso dell'aspirante adottante e stante l'esistenza di un legame affettivo preesistente tra l'adottante e l'adottato, non prevede l'affidamento preadottivo che, diversamente, nell'adozione legittimante è necessario per la costruzione di un rapporto con il minore. Il procedimento di accertamento dei requisiti necessari per la dichiarazione di adozione - consistenti nella sussistenza di un progetto genitoriale condiviso e nella ricorrenza del preminente interesse del minore - è caratterizzato da una rapida tempistica al fine di evitare qualunque pregiudizio per il minore, nonché al fine di garantire al medesimo il riconoscimento dello *status* di figlio della coppia in tempi celeri. Infine, a differenza delle adozioni in casi particolari, di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, e sempre in un'ottica di tutela del preminente interesse del minore, non è necessario l'assenso del genitore biologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il titolo IV è inserito il seguente:

« TITOLO IV-*bis*

DELL'ADOZIONE DA PARTE DEL GENITORE INTENZIONALE

Art. 57-*bis*. - 1. Nei casi di figli nati in Italia o all'estero con modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parte dell'unione civile, il coniuge o la persona stabilmente convivente del genitore biologico presenta domanda innanzi al tribunale dei minorenni del luogo in cui il minore si trova.

2. Il tribunale verifica se la nascita del minore sia espressione di uno specifico e condiviso progetto genitoriale, seguito dalla cura e dal rapporto affettivo costanti, nonché accerta che l'adozione realizzi il preminente interesse del medesimo. A tal fine può disporre l'esecuzione di adeguate indagini avvalendosi dell'assistenza di ausiliari e in particolare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti o psichiatri infantili, indicando in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, entro cui devono depositare una relazione sull'attività svolta.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 il tribunale, con decreto in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e il genitore biologico e, omessa ogni altra formalità, nel superiore interesse del minore può emettere i provvedimenti provvisori opportuni circa la cura del minore stesso, ivi

inclusi quelli relativi all'esercizio provvisorio della potestà genitoriale da parte dell'adottante.

4. Il tribunale, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e il genitore biologico provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio.

5. L'adozione può essere pronunciata anche in caso di morte del genitore adottante o del genitore biologico sopravvenuta nel corso del procedimento.

6. Entro trenta giorni dalla notifica la sentenza può essere impugnata da parte del pubblico ministero o dell'adottante.

Art. 57-ter. - 1. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Art. 57-quater. - 1. Per effetto dell'adozione l'adottato assume lo stato di figlio anche della parte dell'unione civile, del coniuge o della persona stabilmente convivente del genitore biologico e gli è attribuito il cognome di entrambi i genitori o di uno solo di essi nell'ordine dagli stessi indicato ».

€ 1,00